

## **C11800 - EFFE 2005 GRUPPO FELTRINELLI-LA 7/NEWCO**

Provvedimento n. 24103

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto delle società EFFE 2005 Gruppo Feltrinelli S.p.A. e La7 S.r.l., pervenuto in data 8 ottobre 2012;

VISTA la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 29 ottobre 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 26 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

La7 S.r.l. (di seguito, La7) è attiva nel settore della radiodiffusione televisiva privata, nonché nel settore della produzione, distribuzione e acquisizione di prodotti audiovisivi, avendo acquisito da Telecom Italia Media S.p.A., a far data dal 1° settembre 2012, il complesso aziendale coincidente con il business televisivo. La7 è titolare del canale televisivo generalista contraddistinto dal marchio "La7" e del canale televisivo semi-generalista contraddistinto dal marchio "La7d", distribuiti sulla piattaforma digitale terrestre e in simulcast su altre piattaforme, nonché in modalità non lineari *on-line*. La7 controlla, inoltre, le società MTV Italia S.r.l. e MTV Pubblicità S.r.l. La7 fa parte del Gruppo Telecom Italia S.p.A. ed è interamente controllata da Telecom Italia Media S.p.A. Nel 2011 il Gruppo Telecom Italia S.p.A. ha realizzato un fatturato consolidato pari circa a [20-30]<sup>1</sup> miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [10-20] miliardi per vendite in Italia, corrispondenti a oltre due terzi dell'intero fatturato realizzato nell'Unione Europea.

EFFE 2005 Gruppo Feltrinelli S.p.A. (di seguito, EFFE 2005) è la società *holding* del Gruppo Feltrinelli, attivo nel settore editoriale e nella vendita al dettaglio di prodotti editoriali e musicali, nonché di altri prodotti di consumo, quali *home video*, videogiochi, articoli di cartoleria e cancelleria, attraverso punti vendita dislocati in diverse città italiane. EFFE 2005, in particolare, si occupa dell'assunzione e gestione di partecipazioni, quote ed interessenze in imprese, nonché del coordinamento amministrativo, tecnico e finanziario delle società cui partecipa. EFFE 2005 è riconducibile ad una persona fisica. Nel 2011 EFFE 2005 Gruppo Feltrinelli S.p.A. ha realizzato un fatturato consolidato pari circa a [100-474] milioni interamente a livello europeo, di cui circa [100-474] milioni di euro per vendite in Italia.

### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione consiste nella costituzione da parte di La7 e di EFFE 2005 di una nuova società (di seguito, Newco) che avrà come scopo principale l'ideazione, la creazione, il lancio e lo sviluppo di uno o più canali televisivi innovativi in ambito culturale, espressione del "Mondo Feltrinelli", disponibili in modalità gratuita e non criptata sulla piattaforma del digitale terrestre e su altre piattaforme. L'impresa comune potrà beneficiare del valore di "*brand equity*" del Gruppo Feltrinelli e della specifica *expertise* in ambito televisivo propria di La7. Newco sarà dotata delle risorse proprie (mezzi finanziari, personale e altre dotazioni) necessarie a operare in modo indipendente sul mercato.

Newco acquisirà da Telecom Italia Media Broadcasting S.r.l. la capacità trasmissiva sul digitale terrestre a livello nazionale e disporrà delle necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'attività di fornitore di servizi media audiovisivi.

Il capitale sociale della Newco sarà detenuto per il 70% da EFFE 2005 e per il 30% da La7. Nell'ambito dell'Accordo di Partnership e Patto parasociale è previsto, tra l'altro, un elenco di materie riservate, riguardanti gli indirizzi strategici della Newco, per le quali eventuali deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione di Newco dovranno essere assunte con il consenso di entrambi i soci. Ne consegue che La7 e EFFE 2005 deterranno il controllo congiunto di Newco.

L'operazione prevede un patto di non concorrenza ai sensi del quale, per la durata dell'Accordo, le parti o le società dalle stesse controllate o alle stesse collegate si impegnano a non esercitare in Italia (anche mediante accordi di natura commerciale o parasociale o in qualsiasi altro modo) canali digitali aventi caratteristiche editoriali sostanzialmente simili a quelle dei canali che saranno esercitati dalla Newco.

---

<sup>1</sup> [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta la costituzione di un'impresa comune di natura concentrativa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla tutela degli interessi delle imprese fondatrici nell'impresa comune, nonché all'esigenza dell'impresa comune di assimilare *know-how* e avviamento forniti dalle imprese fondatrici<sup>2</sup>.

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

#### *Il mercato rilevante*

Attraverso la presente operazione le società La7 ed EFFE 2005 costituiranno un'impresa comune che eserciterà l'attività di fornitore di servizi media attraverso il lancio e lo sviluppo di uno o più canali televisivi disponibili in modalità gratuita e non criptata sulla piattaforma digitale terrestre. Ai fini della valutazione dell'operazione in esame, si ritiene che il mercato interessato sia il mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo.

Il mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo è definito dal punto di vista merceologico come la vendita agli inserzionisti, da parte delle emittenti per il tramite delle concessionarie di pubblicità, di spazi pubblicitari – quali spot, minispot, telepromozioni e televendite – su emittenti televisive. Tale mercato costituisce un tipico mercato a due versanti dove le emittenti televisive, da un lato, forniscono contenuti ai telespettatori e, dall'altro lato, offrono inserzioni agli investitori pubblicitari.

Da un punto di vista geografico, il suddetto mercato possiede una dimensione nazionale in considerazione del regime normativo, delle barriere linguistiche, nonché di fattori culturali. È peraltro possibile distinguere anche un ambito locale rispetto a quello nazionale, in base alle caratteristiche della domanda di inserzioni. Nel caso di specie rileva la dimensione nazionale.

#### *Effetti dell'operazione*

Nel mercato in questione, caratterizzato da un elevato livello di concentrazione in capo ai due principali operatori RTI – Reti Televisive Italiane S.p.A. e RAI – Radio Televisione Italiana S.p.A. con quote nel 2011 rispettivamente del 57,2% e 21,7%, il Gruppo Telecom Italia Media deteneva nel 2011 una quota del 3,9%<sup>3</sup> mentre il Gruppo Feltrinelli non opera in tale mercato. Newco, attraverso il lancio di uno o più canali innovativi, si posizionerà nel segmento della televisione multicanale e tematica. Sulla base delle stime fornite dalle Parti, la partecipazione alla *Joint Venture* avrà effetti marginali sulla quota di mercato detenuta da La7.

In virtù di quanto considerato, si ritiene che nel mercato di riferimento l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale dello stesso.

### V. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Con atto pervenuto in data 26 novembre 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell'Autorità relativo alla valutazione dell'operazione di concentrazione in esame.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

---

<sup>2</sup> [Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03), pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.]

<sup>3</sup> [Elaborazioni degli Uffici su dati pubblicati nelle Relazioni Annuali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni degli anni 2011 e 2012.]

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*